

Codice A1108A

D.D. 4 dicembre 2015, n. 743

Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.3.1998, n. 142 tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e la Regione Piemonte.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Per le motivazioni illustrate in premessa di approvare gli schemi di Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e la Regione Piemonte, (allegato 1), il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione nei termini dell'art. 23 del Dlgs. 23/2013.


Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Anna Maria SANTHIA'

Il direttore regionale
Giovanni LEPRI

Allegato



**CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA DECRETO DEL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DEL 25 MARZO 1998, N. 142**

Tra

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, C.F. 91023900045, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele, 9, località Pollenzo – 12042 Bra rappresentata dal Direttore Dr.ssa Stefania Ribotta, nata a Bagnolo Piemonte (CN) il 28/11/1966,

e

REGIONE PIEMONTE C.F. 80087670016 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", con sede legale in PIAZZA CASTELLO 165 rappresentata dal legale rappresentante, LEPRI Giovanni nato a VERONA il 18/03/1964

CONSIDERATO

- l'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i., il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i., la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i. e la Delibera attuativa 21 dicembre 2009, n. 100-12934;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011 n. 148;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 – Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati anagrafici del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;



- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la dichiarazione del tirocinante di cui all'art. 4.

4. La durata del tirocinio non può eccedere il periodo massimo stabilito dalla normativa sopra citata.

Art. 3 – Permanenza in azienda

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).
3. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Di norma, l'orario giornaliero non potrà eccedere il normale orario previsto per il personale interno.
4. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.
5. È consentita, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al soggetto promotore e non devono comunque costituire un aggravio di spesa per l'Azienda ospitante.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso tirocinante si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo designato dal soggetto promotore e dal responsabile aziendale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.



Art. 5 – Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

1. E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il soggetto ospitante e consenso del soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
2. Il soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima stabiliti dalla normativa vigente
4. Si specifica che l' eventuale proroga potrà terminare in un momento successivo al conseguimento del titolo accademico ai soli fini di terminare l'iter formativo.

Art. 6 – Assicurazioni

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna a darne immediata comunicazione all'Università di Scienze Gastronomiche, la quale provvederà a segnalare l'accaduto all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza di riferimento tramite denuncia nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Per quanto ivi non previsto, si rimanda al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Art. 7 – Comunicazioni

1. Il soggetto promotore provvede a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.
2. Il Soggetto Ospitante ha facoltà di dare comunicazione dell'attivazione del tirocinio curricolare al Centro per l'Impiego della provincia competente entro il giorno precedente l'inizio, nonché di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata (Legge 296/06 - Articolo 1, commi 1180 - 1185).

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Il soggetto ospitante si impegna a effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.



2. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

3. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per tre anni. Verrà rinnovata tacitamente al termine di ogni triennio, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della data di scadenza. La presente Convenzione viene conservata agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

Art. 10 - Arbitrato

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal soggetto promotore, uno dal soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Pollenzo,

Firma Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

Firma Azienda Ospitante